

=====
agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo

UNIVERSITA'
DEMOCRATICA

Novembre 1986
Dicembre
Anno III 27-28

=====
10 E 11 DICEMBRE 1986 GIORNATE DI PROTESTA NAZIONALE
DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

== Documento approvato dall'Assemblea-Manifestazione nazionale dei ricercatori universitari tenu-
tasi a Roma il 26 novembre 1986, convocata da:

Assemblea nazionale dei ricercatori, Commissione nazionale dei ricercatori del CNU, ANRU
SNU-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UIL-SCUOLA.

L'assemblea-manifestazione nazionale dei ricercatori universitari denuncia l'ulteriore rin-
vio al Senato della votazione del disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori.

In tal modo si continua a rimandare, oltre ogni limite ragionevole e sopportabile, una rispo-
sta positiva alle esigenze espresse unanimemente dalla categoria e dal mondo universitario.

L'assemblea ribadisce tutte le richieste irrinunciabili avanzate unitariamente da tutte le
forze rappresentative dei ricercatori:

- riconoscimento del ruolo docente con piena autonomia scientifica e didattica (supplenze ne
gli insegnamenti dei corsi di laurea, possibilità di insegnare nelle scuole di specializzazione,
relazione di tesi di laurea, partecipazione a pieno titolo agli esami di profitto e di laurea, ti-
tolarità di moduli didattici);

- presenza pari a quella delle altre figure docenti in tutti gli organismi universitari;

- elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside;

- aggancio per legge del trattamento economico al 70% di quello dei professori associati;

- introduzione della possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo definito con le stesse
modalità previste per le altre fasce docenti;

- presenza dei ricercatori confermati nelle commissioni di concorso e di conferma dei ricer-
catori;

- estensione agli attuali ricercatori della possibilità, riconosciuta da una recente senten-
za della Corte costituzionale ad alcune categorie di ex precari, di sostenere il giudizio di ido-
neità a professore associato.

L'assemblea ritiene che, prospettandosi una soluzione legislativa definitiva in tempi lun-
ghi, si imponga la soluzione immediata, attraverso un decreto legge, di tre questioni che ancor
più delle altre sono urgenti: l'adeguamento economico e l'opzione per i ricercatori e lo sbocco
degli accessi.

Pertanto il decreto legge deve contenere i seguenti punti:

1. Aggancio per legge del trattamento economico dei ricercatori al 70% di quello dei professori
associati (stipendio e assegno di tempo pieno).
2. Possibilità di optare tra il tempo pieno e il tempo definito con le stesse modalità previste
per le altre fasce docenti.
3. Bando immediato di 3.000 posti di ricercatore da distribuire con criteri obiettivi di program-
mazione, sentito il CUN, da considerare come completamento dell'attuale organico e non come am-
pliamento dello stesso.

Quest'ultimo punto non deve pregiudicare la successiva scelta del reclutamento a regime e la
possibilità di una ridefinizione dell'organico. Qualsiasi decreto ministeriale di ripartizione
(o assegnazione) deve essere preceduto dal relativo parere del CUN.

Per illustrare i contenuti e il significato della richiesta complessiva e dei punti del de-
creto legge, si chiede un incontro ai partiti (ai quali chiedere anche garanzie sui tempi rapidi
di accoglimento legislativo delle richieste avanzate), al CUN e alla Conferenza permanente dei
rettori.

Si indicano due giornate (10 e 11 dicembre 1986) di protesta nazionale congiunta di profes-
sori e ricercatori con assemblee generali in tutti gli atenei a cui invitare le autorità accademici
che e le altre componenti universitarie e, in particolare, gli studenti, ferme restando le inizia-
tive di lotta in corso decise dalle assemblee dei ricercatori.

= RESTO DEL CARLINO
"Ricerca e sindacati"
Domenica 15 novembre 1986

= PAESE SERA
"Chi riconosce il ruolo?"
Giovedì 20 NOVEMBRE 1986

= TIRRENO
"Finalmente tutti i sindacati
lottano coi ricercatori"
Martedì 18 novembre 1986

= L'ORA
"I ricercatori alle sinistre:
autonomia"
Venerdì 21 novembre 1986

= MANIFESTO
"Unità universitaria"
Giovedì 20 novembre 1986

= TEMPO
"Lo sciopero dei professori
universitari"
Venerdì 28 novembre 1986

PER la prima volta tutte le organizzazioni sindacali hanno indetto lo sciopero nazionale dei professori universitari (5 e 6 novembre) a sostegno della lotta che i ricercatori conducono ormai da anni per impedire che passi il progetto di restaurazione dell'Università portato avanti da tutti i partiti rappresentati al Senato e per avere riconosciute le loro legittime richieste.

Finalmente tutti i sindacati hanno preso le distanze dai partiti e hanno scelto di rapportarsi positivamente con un movimento di lotta che ha

un nemico potente, prepotente e arrogante: la lobby accademico-parlamentare che ha finora controllato il Parlamento e le sezioni universitarie dei partiti.

Quella autonomia sindacale è oggi oggetto di un pesante attacco da parte dei partiti. Il responsabile del Psi (v. l' "Avanti!" del 5 novembre) è arrivato a pubblicamente sollecitare l'emergere "all'interno dei sindacati del settore" di "posizioni contrastanti" con quelle decise dagli organismi dirigenti. "Posizioni contrastanti" che dovrebbero essere "rappre-

sentative di tutte quelle componenti accademiche che sono per un'università che tenda all'eccellenza (sic!)".

Il gruppo del Pci al Senato, da parte sua, continua la sua finta opposizione e fa finta di non capire che la lotta dei ricercatori è volta contro un disegno di legge che esso ha politicamente e materialmente contribuito ad elaborare.

Sull' "Unità" del 5 novembre viene attribuita al sen. Valenza una dichiarazione in cui si afferma che il disegno di legge in discussione al Senato prevederebbe per i ri-

cerchatori la "terza figura di docente universitario" e di ciò si dispiace.

La verità è tutta l'opposto: tutti i ricercatori si stanno battendo proprio per avere riconosciuto il ruolo docente (che il disegno di legge neanche lontanamente riconosce) e anche questa richiesta è stata fatta propria da tutti i sindacati.

Nunzio Miraglia
membro dell'Ufficio di presidenza del Cun e coordinatore dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari.

la Repubblica
domenica 9/lunedì 10 novembre 1986

■ Il lavoro dei ricercatori

Nel pomeriggio di giovedì 6 novembre si è svolta alla presenza del Capo dello Stato presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» una cerimonia sui risultati delle missioni spaziali alla cometa di Halley. Sono intervenuti tra gli altri eminenti personalità del mondo scientifico internazionale. A tale cerimonia il Rettore, che pur nel passato ha spezzato più di una lancia a favore della ricerca all'interno delle università, ha invitato professori ordinari e professori associati delle varie Facoltà, ma non ha ritenuto opportuno estendere l'invito ai ricercatori universitari. Riteniamo tale discriminazione del tutto inaccettabile ed offensiva; è noto che gran parte della ricerca, come testimoniato da innumerevoli riconoscimenti e pubblicazioni su riviste internazionali, viene svolta dalla categoria dei ricercatori, e se l'Università «La Sapienza» è una delle più importanti del mondo, ciò è anche dovuto al nostro lavoro didattico e scientifico.

**I Ricercatori universitari del
dipartimento di Chimica
dell'Università di Roma
«La Sapienza»**

la Repubblica
sabato 29 novembre 1986

■ Il buon cuore della ricerca

Dopo il conferimento del Nobel a Rita Levi-Montalcini si è scritto molto sullo stato della ricerca in Italia. Sembrerebbe che nel nostro paese, nonostante la burocrazia e la disorganizzazione, sia possibile arrivare a risultati scientifici di prestigio. Purtroppo ci sono casi in cui l'inefficienza del Ministero della Pubblica Istruzione, e la sua ormai leggendaria incapacità di rispettare le scadenze fissate dal Parlamento, raggiungono livelli tali da impedire di lavorare a chi volesse farlo.

Un esempio ci tocca personalmente. Nel 1983 sono stati assunti tramite concorso per titoli ed esami (cosa insolita nell'Università italiana) 1500 ricercatori. E' opinione comune che si tratti di una leva di studiosi qualificati e competenti, come dimostra peraltro il carico di attività didattiche che sono state loro demandate in questi anni. La legge 382/80 prevedeva un giudizio di conferma dopo tre anni, superato il quale si avrebbe diritto all'accesso in prima persona ai fondi per la ricerca scientifica.

In questi anni i ricercatori hanno fatto ricerca e pubblicato i loro lavori; hanno tenuto conferenze in sedi nazionali ed internazionali; hanno svolto seminari, esercitazioni, e spesso cicli di lezioni universitarie; hanno speso molto del loro tempo nelle commissioni d'esame. I tre anni sono scaduti, i ricercatori hanno presentato la documentazione necessaria, ma il Ministero non dà segni di vita. Non si è nemmeno iniziato a costituire le commissioni che dovrebbero giudicarci, le nostre sollecitazioni non hanno risposta. Tra pochi mesi scadranno i termini per le domande di finanziamento e, pur avendo i titoli scientifici necessari, non potremo semplicemente presentarle.

Così, per un altro anno almeno, dovremo contare sul buon cuore di chi questi finanziamenti riceverà. pochi mesi scadranno i termini per le domande di finanziamento e, pur avendo i titoli scientifici necessari, non potremo semplicemente presentarle.

Così, per un altro anno almeno, dovremo contare sul buon cuore di chi questi finanziamenti riceverà.

Guido Barbujani, Paola Bergamini, Francesco Bernardi, Claudio Bonifazi, Donatella Capodarca, Rossana Chiavacci, Valeria Ferretti, Marco Fogagnolo, Gilberto Grandi, Andrea Marchi, Marco Nonato, Maria Cristina Patria ricercatori Università degli Studi di Ferrara

= Prossima riunione del Consiglio Universitario Nazionale: 18-20 dicembre 1986

IN FRANCIA E IN ITALIA NUMERO CHIUSO, TASSE DIFFERENZIALI, DIVERSO VALORE DEI TITOLI

IN FRANCIA PROFESSORI UNIVERSITARI E PARTITI DI SINISTRA IN PIAZZA

Il governo francese sta tentando di imporre una controriforma nell'università che ha tre punti cardine: numero chiuso, differenziazione delle tasse in ogni università, differenziazione del valore dei titoli di studio rilasciati dalle università.

In Francia un imponente movimento di studenti e docenti universitari si è sviluppato contro il progetto reazionario del governo e anche i partiti di sinistra vi si oppongono.

Il governo italiano sta portando avanti un progetto controriformatore che ha gli stessi obiettivi di quello francese con in più due altri punti: l'introduzione di diversi livelli di titoli di studio (ulteriore forma di selezione) e ripristino della piramide accademica (trasformazione del ruolo dei professori associati in quello dei vecchi assistenti e introduzione di un ruolo precario e subalterno di reclutamento).

In Italia il progetto di restaurazione vede mobilitati solo, almeno finora, i ricercatori universitari sostenuti ora da tutti i sindacati.

I professori universitari sembrano invece sostanzialmente indifferenti rispetto a quanto trasformerà profondamente il loro "ambiente di lavoro" e il loro stesso ruolo.

I grossi partiti di sinistra o fanno parte del governo (il PSI), condividendo in pieno il progetto di controriforma, o, pur stando formalmente all'opposizione (il PCI), ne condividono "pezzi" importanti (come quello sulla docenza universitaria) o ne disapprovano altri con molta tiepidezza (sul numero chiuso molti "qualificati" esponenti del PCI hanno sollecitato e difeso il provvedimento-golpe preso dal ministro a luglio su "ordinazione" dei senati accademici del Lazio).

La differenza tra le posizioni dei partiti di sinistra francesi e quelle dei partiti di sinistra italiani è dovuta anche al fatto che in Italia a volere e a portare avanti il progetto di restaurazione dell'Università è una parte, minoritaria ma potente, dell'accademia stessa che da un lato riesce a controllare il Parlamento e gli uffici del settore dei partiti e dall'altro lato "tiene a bada" il resto dei professori universitari.

Nunzio Miraglia

CONTRATTO. RAPPORTI TRA L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI E I SINDACATI.

=== Con una lettera del primo luglio 1986, la segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari chiedeva al ministro, in vista della scadenza contrattuale, di consultare l'Assemblea nazionale dei ricercatori in quanto aggregazione a cui fa riferimento la maggioranza dei ricercatori. Con la stessa lettera si invitavano tutti i sindacati a rappresentare al ministro la loro condivisione di quanto richiesto dalla segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori (v. "Università Democratica", n. 25 settembre '86 e n. 26 ottobre '86).

Il 21 ottobre 1986 la segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori ha deciso di non sottoscrivere alcun codice di autoregolamentazione "fino a quando non sarà definito positivamente" lo stato giuridico dei ricercatori.

La Cisl e la Uil si sono detti subito d'accordo con la richiesta avanzata al ministro e la Cisl ha inviato allo stesso ministro una lettera in tal senso.

La Cgil recentemente ha definito la sua posizione sulla questione. Questo sindacato non ritiene che il ministro debba incontrare una rappresentanza dell'Assemblea nazionale dei ricercatori fino a quando essa non sottoscriverà il codice di autoregolamentazione.

=== Con una lettera del primo ottobre 1986, la segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori ha chiesto a tutti i sindacati e a tutte le associazioni di categoria "un incontro comune per verificare la possibilità di individuare obiettivi e comportamenti unitari" rispetto alla scadenza contrattuale "non contraddittori con l'obiettivo legislativo" di aggancio della retribuzione dei ricercatori a quella dei professori universitari.

Tale proposta è stata accolta subito dall'ANRU, dalla Commissione nazionale dei ricercatori del CNU, dalla CISL-UNIVERSITA', dalla UIL-SCUOLA e recentemente anche dal SNU-CGIL. La riunione si terrà il pomeriggio del 18 dicembre 1986 nella sede della CGIL (o anche prima se dovesse essere necessario).

3.000 POSTI DI RICERCATORE BLOCCATI DAL MINISTERO CONTRO LA LEGGE (N. Miraglia)

La legge attualmente prevede un organico dei ricercatori universitari di 16.000 posti. Di questi, 4.000 andavano messi a concorso libero entro l'anno accademico 1982-83 con una ripartizione "effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Universitario Nazionale", "secondo criteri di programmazione".

Due dei 4 mila posti sono stati ripartiti dal ministro rispettando la legge (criteri di programmazione e parere del CUN). Una parte (oltre 1.000) dei posti è stata invece distribuita dal ministro illegalmente (senza alcun criterio di programmazione e senza alcun parere del CUN). La rimanente parte ancora oggi (anno accademico 1986-87) non è stata distribuita.

Gli attuali ricercatori sono circa 15.000 (15.053 secondo i dati dell'aprile '86). Tale numero in questi mesi si sta notevolmente riducendo per effetto del passaggio di oltre 2.000 attuali ricercatori nel ruolo dei professori associati.

Il ministro a questo proposito ha deciso che i posti (anche se in organico) lasciati liberi dai ricercatori confermati non possono, "allo stato attuale", essere banditi.

La conseguenza di questo ulteriore comportamento contrario alla legge è da un lato, nell'immediato, il blocco del nuovo reclutamento che potrebbe altrimenti riprendere subito mettendo a concorso circa 3.000 posti di ricercatore (offrendo così anche una prospettiva ai dottori di ricerca) e dall'altro lato la creazione delle condizioni per una ridistribuzione di questi posti da parte del ministero con tempi e criteri arbitrari, clandestini e clientelari, fuori da qualsiasi controllo e da qualsiasi criterio di programmazione.

Il comportamento del ministro e del suo ministero, che bloccano, contro la legge, il normale reclutamento delle nuove leve di docenti universitari, è gravissimo.

Se non vigesse un regime di omertà accademica, esso dovrebbe essere denunciato e impedito dal Parlamento e da tutto il mondo universitario. Invece buona parte dell'accademia universitaria "provoca" l'arbitrio e l'illegalità ministeriale sollecitando favori e praticando la "cultura delle clientele".

P.S. Su questa questione il CUN nella prossima seduta (18-20 dicembre 1986) discuterà e si esprimerà (punto all'ordine del giorno: "Ricercatori universitari: problema del riutilizzo dei posti resisi vacanti"). Sarebbe opportuno che gli organismi universitari (senati accademici, consigli di facoltà e di dipartimento) esprimessero in tempo le proprie posizioni e le inviassero al CUN per consentirgli di prendere una posizione più rappresentativa.

Roma, 21 novembre 1986.

Al Ministro della Pubblica Istruzione e ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

E' ormai da più di un anno e mezzo che è iniziata in Parlamento la discussione sul disegno di legge per la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

Con tale provvedimento si sarebbe dovuto dare certezza all'università sul reclutamento del personale docente e positiva risposta alle legittime richieste della categoria più direttamente interessata.

Il protrarsi oltre ogni limite della discussione del provvedimento legislativo e gli orientamenti, finora prevalsi al Senato, di chiusura nei confronti delle esigenze unanimemente espresse dai ricercatori e dal mondo universitario, fanno ritenere necessario ai sottoscritti rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio Universitario Nazionale una precisa assunzione di responsabilità da parte del Governo e del Parlamento affinché si possa sbloccare tale situazione e arrivare ad una rapida e positiva soluzione.

A tal fine, i sottoscritti chiedono alla S.V. un incontro urgente per rappresentarle le posizioni unitariamente emerse dalla categoria.

Cordiali saluti.

I rappresentanti dei Ricercatori al Consiglio Universitario Nazionale:
Mauro Carretta, Massimo Grandi, Nunzio Miraglia, Giovanni Ragone.

DEMOCRAZIA PROLETARIA PRESENTA UNA PROPOSTA DI LEGGE SUL RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

(Il documento che qui si riporta è stato distribuito a tutti i partecipanti all'assemblea-manifestazione nazionale dei ricercatori che si è tenuta a Roma il 26 novembre 1986)

Portiamo alla vostra attenzione la bozza della proposta di legge sulla docenza universitaria che Democrazia Proletaria intende presentare al più presto alla Camera.

Tale bozza si colloca nell'ambito di un lavoro che mira a sviluppare una proposta organica anche sulla questione della ricerca, delle strutture universitarie e più in generale delle condizioni di vita e di studio dei lavoratori e degli studenti dell'università.

La proposta di legge che segue è una bozza aperta alla discussione.

Chiunque abbia interesse a proporre modifiche, a fare suggerimenti, ad approfondirne i contenuti può mettersi in contatto con Pino Salinetti, dipartimento cultura e scuola, presso la direzione nazionale di Democrazia Proletaria, via Farini 62 (tel. 06/4757342) i giorni dispari dalle 16,00 alle 20,00.

Roma, 24.11.86

per il dipartimento cultura e scuola
settore università
(Mario Raffa)

Proposta di legge di DEMOCRAZIA PROLETARIA

RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA
d'iniziativa dei deputati

Con questa proposta di legge si affronta la questione della docenza universitaria. Con altre proposte di legge, che ci si propone di presentare al più presto, si affronteranno le questioni delle strutture universitarie e della ricerca scientifica.

Nell'insieme si vuole dare un maggiore sviluppo alla ricerca scientifica e avviare la costruzione di un più equilibrato rapporto tra questa e la didattica.

Secondo questa proposta di legge la carriera del docente unico universitario si articola su tre livelli: ricercatore, associato, ordinario.

A tutti sono attribuite funzioni didattiche e scientifiche, nonché identiche normative per l'adempimento delle medesime funzioni.

La progressione della carriera, e cioè il passaggio dalle fasce dei ricercatori confermati a quella di ordinario avviene in base a un meccanismo idoneativo che, escludendo l'ope legis, si fonda su di un criterio equitativo generale.

Il meccanismo idoneativo è articolato in maniera tale che ciascun docente che abbia maturato in ruolo nove anni di servizio ha la possibilità di chiedere che la sua attività, certificata da una relazione analitica del Dipartimento e del Corso di Laurea, sia sottoposta alla verifica di una commissione (per la composizione vedi l'attuale legge).

Tale commissione, sulla base di titoli scientifici, nonché dell'attività didattica e di ricerca svolta, formulerà un giudizio di idoneità per il passaggio di livello.

Comunque, per tutti i docenti è previsto un giudizio periodico sulle attività svolte.

Il disegno di legge si propone di modificare parzialmente l'attuale ordinamento relativo alle possibilità di svolgimento della libera professione nella direzione di un'Università che impegna allo stesso modo e nella stessa misura tutti i docenti a svolgere una determinata attività didattica e che affida i compiti di responsabilità e di gestione a coloro che sono impegnati esclusivamente nell'Università.

Il disegno di legge riformula il trattamento economico delle tre fasce docenti assumendo come riferimento quello dei professori ordinari. Lo stipendio dei ricercatori risulta il 50 per cento di quello dei professori ordinari.

Un ulteriore elemento innovativo di questo disegno di legge riguarda l'assegnazione dei compiti didattici ai docenti universitari e in particolare lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Con il meccanismo proposto il numero dei docenti può risultare superiore al numero degli insegnamenti e gli stessi corsi possono essere svolti, opportunamente coordinati, da più docenti. In questo modo da un lato l'impegno scientifico e il suo rapporto con quello didattico risulta finalmente valorizzato e dall'altro lato si supera la vecchia concezione dell'insegnamento legato a un docente, consentendo che esso possa essere svolto da più docenti.

In questo disegno di legge non si propone il superamento della Facoltà e in particolare il superamento di uno dei più importanti compiti che svolge, quello di chiamare i docenti. Nell'ambito di una proposta che al più presto presenteremo sotto forma di disegno di legge, su una profonda riforma dell'assetto organizzativo dell'Università, che punta al superamento effettivo della Facoltà e del Senato Accademico, la chiamata dei docenti dovrebbe essere fatta da una nuova struttura omogenea su piano disciplinare.

Il disegno di legge prevede che ogni anno devono essere messi a concorso, in una unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si sono resi vacanti.

Il disegno di legge prevede, infine, l'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'Università italiana anche ai cittadini non italiani.

Art. 1 - Ruolo dei docenti universitari

Il ruolo dei docenti universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari
- b) professori associati
- c) ricercatori

Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

I docenti di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

Art. 2 - Elezioni degli organi di governo degli atenei

Per le elezioni degli organi di governo degli atenei, tutti i docenti delle tre fasce costituiscono l'elettorato attivo.

Art. 3 - Trattamento economico dei docenti universitari

L'attuale stipendio dei professori ordinari comprensivo dell'indennità di tempo pieno costituisce il nuovo stipendio del professore ordinario.

I professori ordinari che scelgono di svolgere attività esterna hanno uno stipendio pari a quello previsto per gli attuali professori ordinari a tempo definito.

Art. 4 - Impegni didattici dei docenti universitari

Tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori devono assicurare per le attività didattiche la loro presenza per non meno di 250 ore annuali e sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per la attività di cui all'art. 10 D.P.R. 11 luglio 1982.

Ciascun docente può scegliere di svolgere attività professionale e di consulenza, anche continuativa esterna, e può assumere incarichi retribuiti. Chi opera questa scelta è escluso da qualsiasi elettorato passivo. A tutti i docenti universitari è vietato l'esercizio del commercio e dell'industria. Ai docenti che non scelgono di svolgere attività esterna all'Università è consentito lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale e questi docenti hanno titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

Art. 5 - Titolarità di insegnamento nei raggruppamenti disciplinari

La chiamata o il trasferimento avviene per i rispettivi raggruppamenti

per i quali i candidati risultano vincitori di concorso o giudicati idonei. L'assegnazione delle singole discipline a uno o più docenti viene deliberata dai consigli di corso di laurea, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento per ogni anno accademico.

Gli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea vanno ricoperti dai professori ordinari, associati e dai ricercatori confermati.

Il numero dei docenti appartenenti ad un raggruppamento può essere superiore al numero dei corsi di insegnamento.

Art. 6 - Verifica periodica dell'attività scientifica e didattica del docente

Il docente universitario è tenuto a presentare ogni tre anni, ai Consigli di Corso di Laurea e di Dipartimento a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico e didattico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.

I Consigli di Corso di Laurea e di Dipartimento esprimono una valutazione sull'attività svolta dal docente.

RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 7 - I ricercatori universitari

Il ruolo dei ricercatori universitari comprende due livelli:

- a) ricercatori straordinari;
- b) ricercatori confermati.

I ricercatori straordinari, dopo tre anni dal loro ingresso in ruolo sono sottoposti al giudizio di conferma.

Art. 8 - Accesso al ruolo dei ricercatori universitari

L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorso su base nazionale per gruppi di discipline determinati su parere del Consiglio Universitario Nazionale.

I concorsi sono banditi dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici, compreso il titolo di dottore di ricerca, o altri titoli valutabili.

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato, estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivi impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti.

Il Ministro della Pubblica Istruzione nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale sulla regolarità degli atti del concorso.

Ogni anno vanno messi a concorso, in una unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si sono resi vacanti.

Art. 9 - Giudizio di conferma in ruolo

Il giudizio di conferma in ruolo è formulato da una commissione nazionale composta per ogni gruppo di discipline da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivi impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti.

La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione del Consiglio di Dipartimento, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

Nel caso che il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore straordinario viene sottoposto dopo un biennio ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore straordinario decade dal ruolo ed è immesso, a domanda, da presentare entro un mese, nei ruoli di altre Amministrazioni, con le modalità di cui all'art. 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.

Il ricercatore straordinario, che sia in possesso del titolo di dottore di ricerca può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma anche prima del triennio, di cui al primo comma, ma non prima di un anno dalla nomina.

Art. 10 - Funzioni e compiti dei ricercatori straordinari

Le funzioni e i compiti dei ricercatori straordinari saranno finalizzati alla formazione scientifica-didattica degli stessi.

I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca sulla base di un piano annualmente concordato dall'interessato con il Consiglio di Dipartimento. Essi adempiono inoltre a compiti didattici in relazione alle proprie ricerche in atto o svolte. Tali compiti didattici sono definiti, d'intesa con l'interessato, dal Consiglio di corso di Laurea, sentito il Consiglio di Dipartimento.

I compiti didattici di cui al presente comma non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali.

In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori straordinari possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori confermati.

Art. 11 - Funzioni e compiti dei ricercatori confermati

I ricercatori confermati assolvono a compiti scientifici e didattici.

I compiti didattici e scientifici dei ricercatori confermati sono gli stessi di quelli previsti per i professori associati e per i professori ordinari e sono svolti e attribuiti con le stesse modalità.

Art. 12 - Stato giuridico dei ricercatori universitari

Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato dalle norme relative ai docenti ordinari e associati.

Art. 13 - Partecipazione agli organi dell'Università

I ricercatori universitari fanno parte di tutti gli organismi universitari nella misura e con le stesse modalità previste per i professori associati.

Fanno parte della giunta di Dipartimento, delle Commissioni scientifiche e dei Comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale i soli ricercatori confermati a tempo pieno.

Art. 14 - Corte di discipline per i procedimenti riguardanti i ricercatori

La corte di discipline per i procedimenti riguardanti i ricercatori è integrata da tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale fra i rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio stesso. Il Consiglio universitario nazionale designa altresì tra gli stessi rappresentanti tre membri supplenti.

Art. 15 - Trattamento economico dei ricercatori

Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al cinquanta per cento di quello spettante, a parità di posizione, all'ordinario.

La misura del trattamento economico dei ricercatori confermati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università è maggiorata del cinquanta per cento della maggiorazione prevista per i professori ordinari che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università.

Ai ricercatori è attribuito in aggiunta al trattamento economico un assegno aggiuntivo pari al cinquanta per cento di quello previsto per i professori ordinari dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente, articolo decorre dal primo agosto 1985.

Art. 16 - Congedi, aspettative e discipline

Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i docenti ordinari e associati.

Art. 17 - Ricercatori medici

I ricercatori medici che esplicano attività assistenziale assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità alle disposizioni dell'art. 102 del decreto presidenziale n. 382 del 1980 sulla corrispondenza funzionale, l'assunzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

Art. 18 - Commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio

Le commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 e al sesto comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono costituite da tre membri di cui un ordinario, un associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte dalla rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo disciplinare.

Art 19 - E' abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto presidenziale n. 382 del 1980.

ACCESSO ALLE FASCE DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Art 20- Accesso dei ricercatori confermati nelle fasce degli associati

I ricercatori confermati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo degli associati. I componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

Nel caso in cui il giudizio di idoneità è negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio non prima di tre anni dal primo.

Art 21 - Accesso degli associati nella fascia degli ordinari

Gli associati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia degli ordinari. I componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

Nel caso in cui il giudizio di idoneità è negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio non prima di tre anni dal primo.

Art. 22- Giudizio di conferma nelle fasce dei professori ordinari e associati

Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia dei professori associati e nelle fasce dei professori ordinari coloro che provengono rispettivamente dalle fasce dei ricercatori confermati e dalle fasce dei professori associati.

Art. 23 -Dottorato di ricerca

Il titolo di dottorato di ricerca è valutabile anche ai fini dei concorsi nell'Amministrazione pubblica

Art. 24- Accesso alle figure e ai ruoli universitari

L'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'Università italiana è consentito anche ai cittadini non italiani.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA DI VERONA

In occasione della discussione al Senato del disegno di Legge sullo stato giuridico dei ricercatori.

Il Consiglio di Corso di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona sottolinea l'importanza dei Ricercatori nell'ambito delle attività istituzionali della Facoltà Medica, non solo per quanto attiene la ricerca, ma anche la didattica che essi svolgono, in modo determinante, a fianco dei Professori di ruolo.

Il Consiglio di Corso di Laurea ritiene, quindi, condivisibili le richieste dei Ricercatori in merito:

- al riconoscimento del ruolo docente;
- alla partecipazione negli Organi di governo dell'Università;
- all'adeguamento del trattamento economico e normativo a quello dei professori di ruolo;
- alla definizione degli organici delle fasce docenti e alla rigorosa programmazione e attuazione di concorsi che diano a tutti gli attuali Ricercatori la possibilità di passaggio a livelli superiori in tempi credibili.

Il Consiglio di Corso di Laurea auspica, pertanto, una rapida definizione da parte del Parlamento, dello stato giuridico dei Ricercatori che veda accolte tali richieste.

"Università Democratica" è inviata a tutti i senatori, ai gruppi e ai membri della commissione istruzione della Camera, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti della commissione di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a tutti coloro che inviano uno specifico contributo (almeno 15.000 lire) da inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica-Viale delle Scienze- 90128 Palermo.

= Si riportano gli emendamenti presentati fino al 5 novembre 1986 al testo del disegno di legge approvato dalla commissione istruzione del Senato il 21 maggio 1986 (riportato nel n. 23, luglio 1986, di "Università Democratica"). La mancanza di soldi non ha consentito di riprodurre anche il resoconto del dibattito generale svoltosi il 16 ottobre 1986. Se non dovesse intensificarsi la sottoscrizione, questo numero di "Università Democratica" sarà l'ultimo. La discussione-votazione dei 23 articoli del disegno di legge non inizierà al Senato prima del 20 dicembre (sulla base del calendario dei lavori previsti per la "finanziaria").

5 novembre 1986

N. 4

SENATO DELLA REPUBBLICA

Stato giuridico
dei ricercatori universitari (1352)

EMENDAMENTI

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di assicurare la formazione scientifica e didattica e il reclutamento programmato della docenza universitaria è istituito il ruolo dei ricercatori-docenti in formazione ».

1.1 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La permanenza nel ruolo è di sei anni accademici. Essa può essere elevata sino ad un massimo di due anni nel caso di gruppi di discipline ai quali vengono riconosciute particolari esigenze in ordine ai contenuti e ai moduli della formazione scientifica e didattica finalizzata alla docenza. Al termine del primo triennio di permanenza i ricercatori-docenti in formazione sottopongono a verifica e giudizio le attività svolte o in atto ».

1.2 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: « determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale » con le altre: « identici a quelli in vigore per i professori universitari, fascia degli associati ».

2.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Al comma 2, sostituire le parole: « due professori ordinari ed uno associato » con le altre: « un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato del ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

2.2 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Al comma 3, sostituire le parole da: « post-universitario » fino alla fine del comma con le altre: « post-laurea, inclusi il dottorato di ricerca o altri titoli equipollenti, conseguiti in Italia o all'estero, ed i lavori scientifici ».

2.3 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: « fissa » fino alla fine del comma con le altre: « e su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, determina per ciascun gruppo di discipline la dotazione dei posti del ruolo di formazione sulla base di un rapporto di programmazione tra accessi nel ruolo predetto e sbocchi concorsuali nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati. Tale rapporto di programmazione ha come valore i 6/5 arrotondato per eccesso. La determinazione dei posti avviene all'inizio di ciascun quadriennio ».

3.4 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI
ULIANICH

Al comma 2, sostituire la parola: « iscritti » con l'altra: « in corso ».

3.3 IL RELATORE

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

« 3. In prima attuazione della presente legge e precisamente per ciascuno dei primi quattro anni sono assegnati alle università e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore-docente in formazione. A tali posti vanno aggiunti quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non ancora banditi all'entrata in vigore della presente legge. Le università ripartiscono i posti loro assegnati tra i corsi di laurea o di diploma indicando l'afferenza dei posti medesimi ai dipartimenti o, in mancanza, agli Istituti ».

3.5 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI,
ULIANICH

Al comma 4 sostituire la parola:

« nei primi quattro anni di attuazione della presente legge » con le seguenti: « nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge ».

3.7 IL GOVERNO

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

« 5. I posti di ricercatore universitario confermato del ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che si rendono comunque vacanti, vengono trasformati in posti del ruolo di formazione alla docenza di cui all'articolo 1 della presente legge e concorrono a costituire la relativa dotazione organica determinata secondo il disposto del comma 1 ».

3.6 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI
ULIANICH

Al comma 5, sostituire le parole: « la metà » con le altre: « i due terzi ».

3.1 IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« ... In relazione a esigenze di organizzazione della ricerca scientifica, di attività assistenziale nelle facoltà mediche o a esigenze didattiche derivanti da un alto numero di studenti possono essere esclusi dal riasorbimento, su richiesta delle facoltà interessate, posti di ricercatore anche se eccedenti la suddetta misura dei due terzi, purché entro il limite massimo del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti ».

3.2 IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: « fino al superamento del giudizio di conferma ».

4.2 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.3 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Al comma 3, sopprimere le parole da: « ed approvato » fino alla fine del comma.

4.4 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Sopprimere il comma 4.

4.8 BERLINGUER, ULIANICH, VALENZA,
NESPOLO, MASCAGNI, PIERALLI,
CALI, PUPPI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

« 5. A partire dal terzo anno di permanenza nel ruolo i ricercatori-docenti in formazione adempiono in relazione alle ricerche

da essi condotte a compiti didattici e di attività tutoria degli studenti sulla base di un piano definito annualmente dal consiglio di corso di laurea o della scuola ».

4.5 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Anteporre il comma 4 al comma 3.

Sopprimere il comma 6.

4.1 IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

4.6 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Al comma 8, sostituire la cifra: « 200 » con l'altra: « 150 ».

4.7 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: « Al compimento del quadriennio » con le altre: « Dopo almeno un biennio e non oltre il compimento del quadriennio ».

5.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: « quadriennio » con l'altra: « triennio ».

5.2 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Al comma 1, sopprimere le parole: « di assistenza ».

5.3 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Al comma 2, sopprimere le parole: « da trasmettere alla commissione di cui all'articolo 6 ».

5.4 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Almeno due anni prima del compimento della durata di permanenza il consiglio di corso di laurea d'intesa con il dipartimento cui afferisce il ricercatore-docente in formazione formula la propria valutazione sull'attività scientifica e didattica dell'interessato ed esprime un motivato giudizio complessivo, positivo o negativo.

2. A partire dal compimento del terzo anno di permanenza in ruolo il ricercatore-docente in formazione può chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccettuati gli enti e gli Istituti pubblici di ricerca d'interesse nazionale, con le modalità di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni.

3. Il rettore, su parere del consiglio di corso di laurea d'intesa con il consiglio di dipartimento cui afferisce il ricercatore-docente in formazione, può disporre la revoca dal posto dell'interessato, ove venga provato che questi non ottemperò alle funzioni e ai compiti inerenti alla sua qualifica ».

6.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI
ULIANICH

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« e può chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni ».

6.2 VALENZA, BERLINGUER, RICCI, NESPOLO,
MASCAGNI, PIERALLI, CALI,
PUPPI

Art. 7.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Ai ricercatori universitari confermati provenienti dal ruolo istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, è garantita libertà di ricerca scientifica e di insegnamento. I ricercatori adempiono ai compiti scientifici presso i dipartimenti o, in mancanza, gli Istituti mediante attività di ricerca su temi autonomamente scelti e mediante la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie alle quali afferiscono. Essi possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale, sia a livello locale ».

7.5 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI
ULIANICH

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. I ricercatori confermati sviluppano le loro autonome ricerche con possibilità di accesso ai fondi di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e contribuiscono allo sviluppo della ricerca universitaria partecipando ai programmi delle strutture universitarie di ricerca secondo modalità definite sentito il ricercatore interessato, dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di Istituto, nel quale il ricercatore è inserito ».

7.2 IL RELATORE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. I ricercatori confermati adempiono i compiti didattici presso i corsi di laurea di diploma, le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione mediante cicli di lezioni, seminari, attività tutoriali per gli studenti, partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e di laurea. Essi altresì possono svolgere corsi integrativi e moduli di insegnamento dei corsi ufficiali di laurea e di diploma pre- e post-laurea ».

7.6 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI
ULIANICH

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. I ricercatori confermati assolvono i compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. In tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la connessa attività tutoriali, nonché la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Possono altresì svolgere cicli di lezioni interne ai corsi ufficiali e attività di seminario secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. I ricercatori confermati partecipano alle commissioni di profitto e possono partecipare alle commissioni di laurea come correlatori ».

7.3 IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: « in qualità di cultori della materia ».

7.1 LIPARI

Al comma 4, sostituire le parole da: « sono tenuti » fino alla fine del comma con le altre: « assicurano la loro presenza per il numero di ore e secondo le modalità in vigore per i professori universitari di ruolo, di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

7.7 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI,
ULIANICH

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari confermati possono essere conferiti periodi di supplenza per i settori in cui svolgono le loro ricerche nei corsi di laurea, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione per un periodo che non superi complessivamente, per ogni singolo ricercatore, il limite massimo di 24 mesi. Non possono essere conferite supplenze ai ricercatori collocati in soprannumero ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della presente legge ».

7.4 IL RELATORE

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I ricercatori-docenti in formazione partecipano alle riunioni del consiglio di dipartimento o, in mancanza, d'istituto. Essi esercitano altresì l'elettorato attivo per la rappresentanza dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, negli altri organi universitari locali e nazionali ».

9.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Sopprimere il comma 2.

9.2 VALENZA, PUPPI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« ... La rappresentanza dei ricercatori confermati nei vari organi collegiali di ateneo, ivi compresi i consigli di facoltà è elevata ad un quinto del numero complessivo dei professori di prima e seconda fascia e comunque non oltre il numero massimo di 50.

... La rappresentanza dei ricercatori nei comitati consultivi del CUN è elevata da 1 a 2 ricercatori.

... I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alla elezione del preside e del rettore. Le rappresentanze elettive dei ricercatori in tutti gli organi collegiali possono essere formate da soli ricercatori confermati a tempo pieno.

... La corte di disciplina, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari, è integrata da tre ricercatori scelti tra i rappresentanti degli stessi in seno al CUN.

9.3 PANIGAZZI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire la parola: « ricercatore » con le altre: « ricercatore-docente in formazione ».

10.1 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Sopprimere il comma 2.

10.2 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio ».

10.4 IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le parole: « , fino al superamento del giudizio di conferma, ».

10.3 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI

Art. 11.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

(Trattamento economico)

11.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: « dalla giunta » con le altre: « dal consiglio ».

11.2 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

« 2. Il trattamento economico del ricercatore-docente in formazione è pari alla metà della retribuzione iniziale del professore associato a tempo pieno ».

11.3 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Il trattamento economico dei ricercatori, fino al superamento del giudizio di conferma, è pari alla metà della retribuzione iniziale del professore associato a tempo pieno ».

11.4 SAPORITO, FIMOIGNARI, RIGGIO, PINTO Michele, D'AMELIO, DAMAGIO, FERRARA Nicola, MASCARO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

« 3. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è pari al settanta per cento della retribuzione iniziale del professore associato a tempo pieno ».

11.5 SAPORITO, FIMOIGNARI, RIGGIO, PINTO Michele, D'AMELIO, DAMAGIO, FERRARA Nicola, MASCARO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento ».

11.6 IL GOVERNO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: « della giunta » con le altre: « del consiglio ».

12.1 VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Art. 13.

Al comma 1, dopo la parola: « aspettativa » inserire l'altra: « , incompatibilità ».

13.1 VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:
« (Trasferimento dei ricercatori universitari)

1. I ricercatori confermati possono essere trasferiti a domanda sui posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 3, comma 1, di altre università, nell'ambito del settore disciplinare per il quale hanno vinto il concorso. Per la procedura di trasferimento si applicano le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo.

2. Fino all'adozione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università, per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del senato accademico, d'intesa con gli interessati e con le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

3. I ricercatori possono altresì, fino all'adozione della pianta organica, essere trasferiti a domanda ad altra facoltà su delibera del consiglio della facoltà medesima purchè in essa il numero complessivo dei ricercatori universitari non superi i 2/3 del numero complessivo dei posti dei professori di prima fascia anche se non ricoperti. Per il trasferimento non è richiesto il nulla osta della facoltà di provenienza ».

14.1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Allo scopo di favorire il riequilibrio disciplinare e territoriale della presenza dei ricercatori confermati provenienti dal ruolo istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è consentito il trasferimento ad altro dipartimento o istituto o facoltà della stessa o di altra università su iniziativa delle strutture scientifiche e didattiche e deliberazione del rettore, previo consenso degli interessati e del-

le strutture tra le quali si opera il trasferimento, che può essere attuato entro la prima definizione delle piante organiche di ateneo ».

14.2 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« ... I ricercatori medici che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 dell'ar-

ticolo 8 sono collocati nel ruolo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per l'espletamento di attività assistenziali.

... Gli specializzandi in Medicina e Chirurgia che fruiscono delle borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di borse di studio riconosciute dalle Università sono tenuti, ove operino nei reparti clinici delle Università, alla graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica di assistente medico in formazione delle USL di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

... L'utilizzazione degli stessi in compiti assistenziali comporta un impegno a tempo pieno per lo svolgimento delle attività mediche nelle strutture presso le quali si svolge la formazione e, ove spetti, l'attribuzione della integrazione di cui al comma 1 ridotta di un importo pari ad un terzo.

... Le borse di studio e l'integrazione non costituiscono ad alcun titolo elementi costitutivi di rapporto di impiego.

... Le Università che utilizzano gli specializzandi in compiti assistenziali sono tenute alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività dagli stessi svolta ».

15.2 IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: « ed in servizio », inserire le altre: « o aventi titolo alla immissione in servizio ».

16.1 LIPARI

Al comma 1, dopo le parole: « in servizio », inserire le altre: « o che abbiano su-

perato il giudizio di idoneità e siano in attesa di nomina ».

16.4 IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « di conferma », inserire le altre: « nei casi e ».

16.3 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) godono di un trattamento economico pari al 70 per cento del corrispondente trattamento dei professori associati con riferimento al regime di impegno per il quale hanno optato. Il rapporto fra il trattamento economico per il regime a tempo pieno e quello a tempo definito è uguale a quello in vigore per i professori universitari di ruolo. L'impegno è a tempo pieno o a tempo definito secondo le norme e gli obblighi previsti dagli articoli 7, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni; ».

16.6 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono inquadrati a domanda secondo i gruppi di discipline in vigore per i professori associati ».

16.7 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sopprimere il comma 2.

16.8 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Al comma 2, sostituire le parole: « in soprannumero », con le altre: « in posizione di soprannumero non riassorbibile ».

16.5 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: « all'articolo 8 » con le altre: « all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni ».

16.9 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, ULIANICH

Sopprimere il comma 4.

16.2 IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: « fino all'espletamento » sino alla fine del comma.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
« La supplenza per l'insegnamento di una disciplina del gruppo di afferenza non può essere conferita allo stesso ricercatore per più di due anni consecutivi ».

16.10 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« Art. ...

(Norme concernenti i ricercatori universitari confermati)

1. I ricercatori universitari confermati fanno parte dei consigli di dipartimento e dei centri interdipartimentali; essi partecipano con pieni diritti all'attività di tali organi secondo le norme e i criteri previsti dagli articoli 84, 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382. La stessa normativa si intende estesa agli istituti.

2. I ricercatori universitari confermati fanno parte delle commissioni d'ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea e di diploma in numero pari a un quinto dei professori universitari di ruolo e comunque in numero non superiore al 50 per cento degli aventi diritto. Fanno parte inoltre delle commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura del 25 per cento rispetto alla rappresentanza dei professori universitari di ruolo e comunque in misura non superiore al 50 per cento degli aventi diritto.

3. I rappresentanti dei ricercatori universitari confermati nei consigli di facoltà partecipano all'elezione del rettore in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'elezione del preside. In attesa della riforma del Consiglio universitario nazionale, la rappresentanza dei ricercatori universitari confermati, prevista dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è elevata da quattro a otto.

4. La corte di disciplina è integrata, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato tra i rappresentanti degli stessi al Consiglio universitario nazionale; con la medesima procedura si designa altresì tra gli stessi un membro supplente.

5. Per la partecipazione dei ricercatori universitari confermati a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tutte le rappresentanze dei ricercatori universitari confermati sono elette dai ricercatori stessi, ivi comprese quelle costituite in seno ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.

6. Per l'elezione delle rappresentanze dei ricercatori universitari confermati, di cui alla presente legge, l'elettorato passivo spetta agli stessi ricercatori, mentre l'elettorato attivo è esteso agli assistenti del ruolo ad esaurimento ».

16.0.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Art. 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Nei primi quattro anni di applicazione della presente legge il limite d'età per l'accesso al concorso è elevato a 35 anni. » e collocare la norma come ultimo comma dell'articolo 2.

17.3 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Nei primi due anni di attuazione della presente legge non si applicano i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 1 ».

17.1 IL RELATORE

Sostituire la parola: « due » con l'altra: « tre ».

17.4 PANIGAZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Colono i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di idoneità a ricercatore confermato essendo stati ammessi al giudizio stesso con ordinanze di giudici amministrativi, sono inquadrati nel ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382 ».

17.2 GARIBALDI, PANIGAZZI

Art. 19.

Al comma 2, sostituire le parole: « un terzo » con le altre: « la metà »; sostituire, inoltre, le parole: « Gli ulteriori due terzi saranno », con le altre: « l'ulteriore metà sarà ».

19.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Art. 20.

Al comma 1, sostituire la cifra: « 30 » con l'altra: « 50 » e le parole: « di nuova istituzione » con le altre: « disponibili ».

20.1 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, ULIANICH

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole da: « fissa per ciascuna Università », fino alla fine del comma con le altre: « previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale e su proposta delle Università, le piante or-

ganiche d'ateneo dei posti di professore ordinario ed associato e di ricercatore universitario confermato, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

21.1 BERLINGUER, PUPPI, VALENZA ULIANICH

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... La dotazione organica del ruolo dei professori universitari è fissata in 46.000 posti. La ripartizione di tale dotazione tra la fascia dei professori ordinari e quella dei professori associati è fissata al termine del primo quadriennio di applicazione della presente legge ».

21.2 VALENZA, PUPPI, BERLINGUER

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. ...

1. I tecnici laureati in servizio presso Istituti o dipartimenti delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e magistero che, per mancanza di attrezzature o altri motivi, non possono esplicare le funzioni loro attribuite per legge, sono collocati, a domanda e con il consenso delle facoltà di appartenenza, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari o in altro ruolo del personale non docente e non dirigente delle università, ed assegnati ai medesimi Istituti o dipartimenti di provenienza ».

21.0.1 SPITELLA

Art. 22.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sospeso sino al momento della copertura dei 46.000 posti della dotazione organica del ruolo dei professori universitari ».

22.1 VALENZA, PUPPI, BERLINGUER

Al comma 3, sostituire la parola: « associati » con l'altra: « universitari ».

22.2 VALENZA, PUPPI, BERLINGUER

Art. 23.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« ... Possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo i

ricercatori universitari entro il limite massimo di tre anni comprensivi dei periodi di studio di cui al precedente articolo 12.

... Nei periodi di esclusiva attività di ricerca svolti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dei precedenti commi, possono essere corrisposte ai professori universitari e ai ricercatori, su delibera dei componenti organi universitari, indennità di missione sui fondi specificamente destinati alle ricerche per le quali la missione stessa si svolge ».

23.1 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

« Art. ...

(Riequilibrio della docenza)

1. Per la copertura degli insegnamenti necessari allo svolgimento di corsi di laurea, con priorità per quelli fondamentali, i trasferimenti ad altra disciplina dello stesso gruppo disciplinare nell'ambito della stessa facoltà possono essere effettuati, per i professori universitari di entrambe le fasce, con il consenso degli interessati, su delibera del consiglio di facoltà senza previa dichiarazione di vacanza ».

23.0.1 IL RELATORE

« Art. ...

1. Nell'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono soppresse le parole: "a conclusione delle procedure dei trasferimenti".

2. Il comma settimo dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 1980, n. 382 è sostituito dal seguente:

"Ogni elettore può votare per non più di un terzo del numero dei membri effettivi da designare con eventuale arrotondamento della frazione per eccesso" ».

23.0.2 IL RELATORE

« Art. ...

1. Fatto salvo il diritto all'opzione individuale nel caso di pertinenza della titolarità di insegnamento a più gruppi disciplinari, il professore universitario di ruolo a

domanda è inquadrato o trasferito secondo il gruppo di discipline per il quale è risultato vincitore al concorso per l'ammissione nei ruoli.

2. L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline è deliberata dai consigli di corso di laurea o di diploma, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento o, in mancanza, d'Istituto per ogni anno accademico, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di studio ».

23.0.3 BERLINGUER, VALENZA, PUPPI ULIANICH

« Art. ...

1. I corsi di dottorato di ricerca non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

2. Il Ministro della pubblica istruzione individua ogni tre anni con proprio decreto, su conforme parere del CUN, le facoltà e i dipartimenti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare.

3. In base alle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà e i dipartimenti dispongono, direttamente o sulla base di convenzioni con altre università o con enti pubblici o privati che svolgono qualificata attività di ricerca, il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto, su conforme parere del CUN, il numero massimo di corsi di dottorato attivabile.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina altresì ogni anno con proprio decreto, sentito il CUN, sulla base dei criteri di programmazione definita il numero delle borse di studio della cui attivazione si assume il carico finanziario. Qualora non risultino finanziati tutti i posti attivabili, le singole università cui afferiscono i corsi di dottorato potranno istituire altre borse di studio su fondi propri, anche reperiti attraverso convenzioni con altri enti pubblici o privati ».

23.0.4 IL RELATORE

PROSSIMA ELEZIONE DEI 15 RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI NEI COMITATI NAZIONALI DI CONSULENZA DEL CNR E PROSSIMA INDICAZIONE DA PARTE DEL CUN DEI "RAPPRESENTANTI" DEI RICERCATORI NEI COMITATI CONSULTIVI DEL CUN (FONDI 40%)

Fra qualche mese saranno rinnovati i comitati nazionali di consulenza del CNR (ampiamente scaduti) e i ricercatori saranno chiamati ad eleggere i loro 15 rappresentanti divisi per settori.

Pure fra qualche mese dovranno essere indicati dal CUN i ricercatori (uno per comitato) nei comitati del 40%. Nel passato il CUN ha scelto tali ricercatori con i seguenti criteri: lottizzazione, amicizia e tappare buchi. Quest'ultimo "criterio" fa condizionare la scelta del ricercatore dalla necessità di "coprire" i settori non coperti dai professori (10 per ogni comitato).

Rispetto a queste due scadenze si tratta di qualificare al massimo la presenza dei ricercatori e di scegliere pubblicamente e collettivamente candidati da proporre a tutti i ricercatori per il CNR e al CUN per i comitati del 40%.

Una scelta che deve essere il frutto di una discussione approfondita nelle assemblee di ateneo e deve essere definita in una assemblea nazionale di ricercatori appositamente convocata.

Ai candidati che si sceglieranno dovranno essere richiesti i seguenti impegni:

- un coordinamento della loro attività;
- incontri periodici pubblici con i ricercatori per verificare la loro attività e per elaborare criteri di utilizzazione dei fondi per la ricerca.

Si tratta di tentare di dare un contributo alla elaborazione e applicazione di una politica della ricerca pubblica. Si tratta pure di scegliere i candidati come categoria e di non subire, come già spesso succede per i professori associati, scelte e condizionamenti dei professori ordinari che spesso scelgono anche le associazioni e i sindacati da cui farsi candidare.